

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A01761

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 marzo 2020.

Istruzioni operative di accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate ad interventi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto l'art. 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) che autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui all'art. 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in particolare l'art. 1, comma 648 che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d. «Ferrobonus») in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Visto l'art. 1, comma 649 della predetta legge n. 208/2015 che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 7676 final del 24 novembre 2016 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di stato SA.44627 - Italia - «Ferrobonus» - Incentivi per il trasporto ferroviario;

Visto il regolamento «Ferrobonus» emanato in attuazione dell'art. 1, comma 648 della legge n. 208/2015 con decreto interministeriale (MIT- MEF) 14 luglio 2017, n. 125 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 190 del 16 agosto 2017;

Visto in particolare l'art. 9 comma 2 del citato decreto interministeriale n. 125/2017 a norma del quale l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la pre-

sentazione delle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

Visto il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità n. 89 del 17 agosto 2017 pubblicato nel sito web dell'Amministrazione e del soggetto gestore in data 17 agosto 2017 recante «modalità operative per l'erogazione delle risorse ... destinate a interventi a sostegno del trasporto intermodale o trasbordato su ferro, ai sensi dell'art. 1, comma 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» e successive modifiche e integrazioni di cui al decreto del direttore generale del trasporto stradale e dell'intermodalità del 10 ottobre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 11 ottobre 2017, n. 238;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto direttoriale n. 89 del 17 agosto 2017 che fissa la validità delle domande di accesso ai contributi in due annualità di incentivazione decorrenti dal 31 agosto 2017;

Visto altresì il comma 6 del medesimo art. 1 del decreto n. 89 del 17 agosto 2017 che prevede che nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse aggiuntive per la misura «Ferrobonus» le modalità operative per l'accesso ai contributi saranno disposte con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

Vista la su citata decisione della Commissione europea C(2016) 7676 final del 24 novembre 2016 di autorizzazione del «Ferrobonus» che, al punto (14), paragrafo 2.4, prevede che «il regime può tuttavia avere una durata massima complessiva di cinque anni ... e la sua applicazione inizia a decorrere dalla pubblicazione del decreto attuativo a seguito dell'approvazione da parte del regime da parte della Commissione», accordando inoltre, per tale regime di incentivazione una dotazione massima annua di 30 milioni di euro;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 5 del su citato regolamento «Ferrobonus» il quale prevede che «in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento può proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento stesso»;

Atteso che la legge di bilancio 2020 ha reso disponibili, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 648 della legge n. 208/2015, ulteriori risorse aggiuntive nella misura di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021 assegnati a capitoli di bilancio di competenza della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

Considerato di procedere in continuità rispetto agli incentivi «Ferrobonus» riconosciuti per l'anno 2018 e per l'anno 2019 in coerenza con la decisione comunitaria del 24 novembre 2016 e nel rispetto dell'art. 3, comma 5 del decreto interministeriale 125/2017, al fine di consentire il



completamento dei programmi di sviluppo del trasporto ferroviario merci intermodale avviati con la legge di stabilità anno 2016;

Considerato che l'Amministrazione ha attivato le procedure di notifica semplificata della proroga della misura «Ferrobonus» ai sensi dell'art. 4 par. 2 lettera *b*) del reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 794 e che non si procederà all'erogazione dei contributi in assenza del riscontro della Commissione europea;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto esposto in preambolo, fornire le istruzioni operative per l'accesso ai contributi per il trasporto ferroviario intermodale ai sensi dell'art. 1, comma 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 così come rifinanziato dall'art. 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità; trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Dispone:

Art. 1.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di accesso ai contributi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato di cui al regolamento 125/2017 devono pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le domande di accesso devono essere indirizzate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, specificando con apposita dicitura nell'oggetto «contributo decreto Ferrobonus 2020-2021», utilizzando per la presentazione i modelli allegati al presente provvedimento, ovvero:

a. l'allegato 1a contenente la domanda di accesso ai contributi o, in alternativa, l'allegato 1b nel caso di imprese già beneficiarie dei contributi nelle annualità 2017 e 2018;

b. l'allegato 2 contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai treni*km commissionati nel triennio 2012 - 2013 - 2014 (solo per le imprese che presentano l'allegato 1a).

c. l'allegato 3 esclusivamente per le imprese beneficiarie configurabili come operatori di trasporto combinato (MTO) come definito nel regolamento 125/2017.

3. Ai fini di comprovare l'effettivo ribaltamento di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento 125/2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche per il

tramite del soggetto gestore di cui all'art. 4 del citato regolamento - renderà disponibili in formato elettronico i modelli utili per i necessari adempimenti.

4. Per le imprese già beneficiarie della misura per le annualità 2017 e 2018 l'impegno ad incrementare il volume di traffico ferroviario di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*) del regolamento 125/2017 è da riferirsi al volume di traffico ferroviario in treni*km dell'ultimo periodo di incentivazione.

5. Le imprese già beneficiarie della misura per le annualità 2017 e 2018 non aderenti alla misura per le annualità 2020 e 2021 sono tenute al rispetto degli impegni assunti in fase di accesso ai contributi.

6. Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso delle due annualità, a consuntivo di ciascuno periodo di dodici mesi di riferimento (31 agosto 2019 - 30 agosto 2020, 31 agosto 2020 - 30 agosto 2021), in ragione dei treni*km effettuati - così come previsto dall'art. 7, comma 1 e comma 2 del regolamento - previa presentazione del modello di cui all'allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l'acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini di cui all'art. 13 comma 1, lettera *a*) e lettera *b*) del regolamento 125/2017.

7. Ai fini del monitoraggio dell'obbligo di mantenimento, per ulteriori 24 mesi, del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo il quale si intende, per le imprese aderenti alla misura per le annualità 2020 e 2021, decorrente dal 30 agosto 2021, le imprese, nei termini di cui all'art. 13, comma 5, del regolamento trasmettono al Ministero l'elenco dei treni*chilometro effettuati e ulteriori elementi che saranno richiesti dal Ministero ai fini del monitoraggio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il tramite del soggetto gestore, renderà disponibili in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione; è altresì pubblicato nei siti web istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del soggetto gestore.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi «Ferrobonus» sono disciplinati nel regolamento generale di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 luglio 2017, n. 125.

Roma, 16 marzo 2020

Il direttore generale: CINELLI



Sezione 2**CHIEDE**

che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al Regolamento 14.07.2017, n. 125.


A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, in nome e per conto dell'impresa che rappresenta:

DICHIARA

- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- non essere sottoposto a procedure concorsuali quali il fallimento, l'amministrazione controllata o l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
- possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- di non rientrare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 2008, n.34, fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- di aver commissionato nel triennio 2012 - 2013 - 2014, un totale ditreni*chilometro intermodale o trasbordato sotto la forma operativa di treni completi come da dichiarazione dettagliata allegata (allegato 2);
- di non aver ricevuto altre forme di contributo o, in alternativa, che l'eventuale cumulo del contributo con incentivi di natura pubblica ricevuti da altri enti statali, regionali, provinciali, da enti locali o comunitari, non supera, in ogni caso, il 30% del costo sostenuto per i trasporti lungo la tratta nazionale così come previsto dall' art. 12, comma 1 del Regolamento;

SI IMPEGNA

- a produrre il modello di cui all'allegato 4 nonché la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione e del monitoraggio nei termini e con le modalità di cui all'articolo 13 del Regolamento;
- ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di concorrenza tra imprese;



- a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione qualora l'impresa venga ad essere soggetta ad influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria;
- a fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini del presente decreto, secondo i contenuti e le modalità che saranno comunicati dal Ministero stesso;
- a restituire, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, l'eventuale contributo ricevuto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea;
- a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione che dovesse intervenire nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto; è consapevole che le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento non potranno imputarsi all'Amministrazione.

Sezione 3**Documentazione allegata**

- Dichiarazione dettagliata riportante per il triennio 2012 - 2013 - 2014, il totale ditreni*chilometro commissionati sotto la forma operativa di treni completi (allegato 2).
- Dichiarazione specifica, da presentarsi nel solo caso di impresa operatore di trasporto combinato (allegato 3).

Data e luogo

FIRMA

del legale rappresentante dell'impresa ¹

¹ Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.



Sezione 2**CHIEDE**

che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al Regolamento n. 125 del 14.07.2017.

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, in nome e per conto dell'impresa che rappresenta:

DICHIARA

- di rinnovare tutti gli impegni e gli obblighi sottoscritti con l'istanza di accesso ai contributi;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento n. 125 del 14.07.2017, di impegnarsi a incrementare il volume di traffico (in treni*km) effettuato nell'ultimo periodo di incentivazione.

Data e luogo

FIRMA

del legale rappresentante dell'impresa ¹

¹ Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.



IMPRESA FERROVIARIA		<input type="text"/>
anno 2012	treni Km acquistati	<input type="text"/>
anno 2013	treni Km acquistati	<input type="text"/>
anno 2014	treni Km acquistati	<input type="text"/>
IMPRESA FERROVIARIA		<input type="text"/>
anno 2012	treni Km acquistati	<input type="text"/>
anno 2013	treni Km acquistati	<input type="text"/>
anno 2014	treni Km acquistati	<input type="text"/>
IMPRESA FERROVIARIA		<input type="text"/>
anno 2012	treni Km acquistati	<input type="text"/>
anno 2013	treni Km acquistati	<input type="text"/>
anno 2014	treni Km acquistati	<input type="text"/>

Totale anno 2012	treni Km acquistati	<input type="text"/>
Totale anno 2013	treni Km acquistati	<input type="text"/>
Totale anno 2014	treni Km acquistati	<input type="text"/>



SI IMPEGNA

- a mantenere in essere, per 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del Regolamento 14.07.2017 n. 125, un volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni*chilometro percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014;
- a incrementare, per successivi periodi di 12 mesi, il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014;
- a mantenere per ulteriori 24 mesi il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato raggiunto nell'ultimo periodo di 12 mesi di erogazione del contributo.

Data e luogo

FIRMA
del legale rappresentante dell'impresa ¹

¹ Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.




SI IMPEGNA

- a) a mantenere l'eventuale incremento dei prezzi applicati alla clientela dalla data di entrata in vigore del regolamento strettamente correlato all' effettivo aumento dei costi sostenuti;
- b) a ribaltare, entro sessanta giorni dall'erogazione del contributo, a favore dei propri clienti uno sconto su futuri trasporti o a corrispondere ai clienti stessi un rimborso nella misura pari almeno al 50% del contributo ricevuto e in misura proporzionale ai servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato commissionato dai singoli clienti;
- c) ai fini del rimborso o dello sconto di cui alla lettera b), ad effettuare un controllo, presso il portale dell'Albo degli Autotrasportatori, per verificare la regolarità dell'iscrizione dell'impresa di autotrasporto – cliente che ha commissionato i servizi ferroviari;
- d) a trasmettere – via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it – entro ulteriori trenta giorni dal termine di cui al punto b), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione atta a comprovare il ribaltamento per ciascun cliente.

Data e luogo

FIRMA
del legale rappresentante dell'impresa ¹

¹ Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.



Allegato 4 “CONTRIBUTO DECRETO FERROBONUS annualità 2020-2021”

Modello per la rendicontazione da presentare ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Regolamento n. 125 del 14/07/2017 resa in forma di dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Dati del dichiarante

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ (Prov. __)

in data __/__/____ e residente in _____ (Prov. __)

Via _____ n. _____ c.a.p. _____

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _____

con sede in _____ (Prov. __)

Via _____ n. _____ c.a.p. _____

recapito telefonico __/____ e-mail _____

e-mail PEC _____

- al fine di usufruire degli incentivi di cui al Regolamento n. 125 del 14.07.2017;
- consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA

1) di aver commissionato ad imprese ferroviarie per il periodo i treni completi per le quantità di seguito dettagliate nelle tabelle controfirmate dalle singole imprese fornitrici dei servizi*;


2) che per i trasporti indicati in tabella inferiori a 150 Km sulla rete italiana:

- le percorrenze complessive incluse rete estera sono superiori a 150 km

oppure

- trattasi di collegamenti tra un porto ed un interporto.

* Per ogni singola riga si riportano gli estremi del singolo trasporto con indicazione di tutte le relative lettere di vettura.



I.F. ¹	Cod. contratto ²	Cod. Relazione ³	Cod. Trasporto ⁴	Data impegno ⁵	Origine		Destinazione		Punto di Frontiera		Estremi delle Lettere di Vettura				Tot. Km rete It. ¹²
					Cod. impianto partenza ⁶	Descrizione Impianto partenza	Cod. impianto di arrivo ⁷	Descrizione Impianto di arrivo	Cod. impianto di frontiera ⁸	Descrizione Impianto di frontiera	Cod. rete di partenza ⁹	I.F. partenza	Cod. impianto partenza	Numero spedizione lettera di vettura ¹⁰	

Data e luogo

VISTO dell'Impresa Ferroviaria
per le tratte di sua competenza

FIRMA del legale rappresentante
dell'impresa richiedente il contributo

¹ Impresa Ferroviaria secondo fiche UIC e pubblicato dal CIT
² Codice identificativo del contratto (formato libero)
³ Codice identificativo della relazione (formato libero)
⁴ Codice identificativo del singolo trasporto (formato libero)
⁵ Data inizio impegno rete nazionale
⁶ Codice e descrizione impianto di partenza nazionale o internazionale; la codifica degli impianti risponde agli standard del GI
⁷ Codice e descrizione impianto di destinazione nazionale o internazionale; la codifica degli impianti risponde agli standard del GI
⁸ Campo per trasporti internazionali in import o in export ; la codifica degli impianti risponde agli standard europei
⁹ Secondo fiche UIC e pubblicato dal CIT
¹⁰ Numero progressivo
¹¹ Data di accettazione trasporto
¹² Km programmati rete italiana: fonte GI

